

2017

FGU



**[FACILE GUIDA ALLE
PENSIONI PER IL
PERSONALE DELLA SCUOLA
– CESSAZIONI DAL SERVIZIO
DAL 1° SETTEMBRE 2017]**

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01. 09. 2017

Il Decreto Ministeriale n.941 del 01.12.2016 fissa al **20 Gennaio 2017** il termine ultimo per la presentazione delle domande:

- di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di contribuzione;
- di dimissioni volontarie;
- di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo di anni 20
- richiesta part-time

Tutte le predette domande hanno effetto dal **1° Settembre 2017**.

Con la circolare ministeriale prot. AOODGPER n.0038646 del 07 dicembre 2016 sono state emanate le indicazioni operative per la cessazione dal servizio e l'accesso al trattamento pensionistico.

Presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

Quando?	Come?
Entro il 20 Gennaio 2017.	Esclusivamente tramite la procedura POLIS “ Istanze on line ”, disponibile nel sito del MIUR (www.istruzione.it).

Presentazione della revoca della stessa domanda precedentemente inviata.

Quando?	Come?
Entro il 20 Gennaio 2017	Esclusivamente tramite la procedura POLIS “ Istanze on line ”, disponibile nel sito del MIUR (www.istruzione.it).

Presentazione della domanda di permanenza in servizio.

Quando?	Come?
Entro il 20 Gennaio 2017.	In forma cartacea alla scuola di titolarità o di servizio.

Presentazione della domanda di trattamento di pensione.

Quando?	Come?
Dopo la presentazione della domanda di cessazione. Non è fissata una data di scadenza. Entro il 20 Gennaio 2017.	<ul style="list-style-type: none"> - Tramite procedura telematica con l'assistenza gratuita di un Patronato. - Tramite accesso al sito dell'INPS (Gestione Dipendenti Pubblici – ex INPDAP), previa registrazione. - Tramite Conctat Center Integrato (numero verde 803164).

Requisiti per l'accesso al pensionamento in relazione alle diverse tipologie.

CESSAZIONE A DOMANDA	REQUISITI PER LA PENSIONE
<p>PER ANZIANITA' (normativa previgente la riforma Fornero) Personale che ha maturato la "QUOTA 96", senza arrotondamenti, entro il 31/12/2011.</p>	<p>Entro il 31/12/2011: almeno 35 anni di contribuzione e 61 di età oppure 36 anni di contribuzione e 60 di età anagrafica (Quota 96). La predetta QUOTA 96 può essere raggiunta, avendo almeno 35 anni di contributi e 60 anni di età, sommando poi i mesi e i giorni eccedenti i requisiti minimi. Ad es.: 60 anni, 5 mesi e 19 giorni di età e almeno 35 anni, 6 mesi e 11 giorni di contribuzione</p>
<p>PENSIONE ANTICIPATA INDIPENDENTEMENTE DALL'ETÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva ❑ Donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva 	<p>Anzianità contributiva da considerare al 31/12/2017 In specifiche condizioni e qualora l'età sia inferiore a 62 anni, è prevista una riduzione dell'importo della pensione.</p>
<p>PER VECCHIAIA Personale con 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31/08/2017 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il al 31/12/2017</p>	<p>Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. Requisito contributivo da considerare al 31/12/2017</p>
<p>PERSONALE FEMMINILE PER VECCHIAIA Donne nate entro il 31/12/1950 (almeno 65 anni di età entro il 31/08/2017)</p>	<p>Anni 20 di contributi, oppure anni 15 per il personale in servizio prima dell'1/1/1993. <u>Requisito contributivo</u> da considerare al 31/12/2011</p>
<p>PERSONALE FEMMINILE CON "OPZIONE CONTRIBUTIVA" Donne con almeno 57 anni e 3 mesi di età congiunti ad almeno 35 di contributi.</p>	<p>Entrambi i requisiti raggiunti entro il 31/12/2015. L'importo della pensione è ridotto in misura considerevole</p>

CESSAZIONE D'UFFICIO

PENSIONE PER VECCHIAIA (Donne e Uomini):

- Donne: 66 anni e sette mesi** di età
- Uomini: 66 anni e sette mesi** di età

Anzianità contributiva di almeno 20 anni compiuta entro il 31/12/2017.

PENSIONE PER ANZIANITA'

- Donne: 41 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva
- Uomini: 42 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva

Anzianità contributiva compiuta entro il 31/12/2017, indipendentemente dall'età.

Normativa previgente la riforma Fornero

PENSIONE PER VECCHIAIA: donne nate entro il 31/12/1950 e almeno 20 anni di contributi.
PENSIONE DI ANZIANITÀ: uomini e donne in possesso dei requisiti di "Quota 96" al 31/12/2011 e che maturano al 31/8/2017 65 anni di età anagrafica.

I requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero si applicano al personale che, nel corso dell'anno 2011, risulta in congedo per assistere figli con disabilità grave e perfezionano i requisiti utili per la pensione entro il sessantasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia). Pertanto i soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell'Inps, potranno presentare domanda di collocamento a riposo.